



## CORTE DEI CONTI

### SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

composta dai magistrati:

dott.ssa Maria Riolo	Presidente
dott. Marcello Degni	Consigliere
dott. Mauro Bonaretti	Consigliere
dott.ssa Vittoria Cerasi	Consigliere
dott.ssa Maura Carta	Consigliere
dott.ssa Alessandra Cucuzza	I Referendario
dott. Giuseppe Vella	Referendario
dott.ssa Rita Gasparo	Referendario
dott. Francesco Liguori	Referendario
dott.ssa Valeria Fusano	Referendario
dott.ssa Adriana Caroselli	Referendario
dott. Francesco Testi	Referendario (relatore)
dott.ssa Giulia Ruperto	Referendario

nella camera di consiglio del 22 febbraio 2023, ha assunto la seguente

### DELIBERAZIONE

**nei confronti del Comune di Bagolino (BS) sull'istanza di parere  
ai sensi dell'art. 5, commi 3 e 4 del d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175,  
come modificato dall'art. 11 della legge 5 agosto 2022, n. 118**

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di

controllo della Corte dei conti, e s.m.i.;

VISTO il d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175;

VISTO l'art. 5, commi 3 e 4 del d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dall'art. 11 della legge 5 agosto 2022, n. 118;

VISTA la nota prot. n. 241 (prot. Cdc n. 273) del 10 gennaio 2023, pervenuta a mezzo pec in pari data e acquisita al protocollo pareri TUSP di questa Sezione n. 1, con la quale il Sindaco del Comune di Bagolino (BS) ha trasmesso la delibera di Consiglio comunale n. 47 del 27 dicembre 2022, ai fini dell'acquisizione del parere prescritto dall'art. 5, commi 3 e 4 del d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dall'art. 11 della legge 5 agosto 2022, n. 118;

Udito il Relatore, dott. Francesco Testi;

### **PREMESSO**

Con nota del 10 gennaio 2023 (prot. Corte dei conti n. 273), il Sindaco del Comune di Bagolino ha trasmesso la delibera di Consiglio comunale n. 47 del 27 dicembre 2022, avente ad oggetto la *“autorizzazione all'acquisto di quote della Società SE.VA.T Servizi Valle Trompia Scarl”* (di seguito per comodità *“Sevat”*), unitamente alla seguente documentazione: relazione illustrativa; schema di statuto; schema di patto parasociale per la gestione in forma associata del controllo analogo congiunto della Società Sevat; provvedimento ANAC d.d. 20 maggio 2021, concernente l'iscrizione della Sevat all'albo delle società *in house*.

Segnatamente, con tale determinazione è stato approvato *“l'acquisto, dalla Comunità Montana di Valle Trompia, di una quota della Società Se.Va.T Servizi Valle Trompia SCARL pari allo 0,35 % del capitale sociale al costo di € 50,00”*: come chiarito dal provvedimento, si tratta di una società *in house* deputata a *“supportare”* gli Enti controllanti *“nella autoproduzione di servizi strumentali”*.

### **CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO**

1. Il comma 3 dell'art. 5, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 (di seguito per comodità anche *“TUSP”*), come modificato dall'art. 11 della legge 5 agosto 2022, n. 118, prevede che le Amministrazioni trasmettano alla Corte dei conti, oltreché all'Autorità garante

della concorrenza e del mercato, le deliberazioni aventi ad oggetto la costituzione di una società o l'acquisizione di una partecipazione societaria, diretta o indiretta. Secondo la previsione normativa, la Corte dei conti *“delibera, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa”*.

La norma prevede, inoltre, che, qualora la Corte non si pronunci entro il predetto termine di sessanta giorni, l'Ente possa procedere alla costituzione della società o all'acquisto della partecipazione e che, in caso di parere in tutto o in parte negativo, qualora l'Amministrazione intenda procedere ugualmente all'acquisto della partecipazione, sia tenuta *“a motivare analiticamente le ragioni per le quali intenda discostarsi dal parere e a dare pubblicità, nel proprio sito internet istituzionale, a tali ragioni”* (art. 5, co. 4, TUSP).

A fronte dei dubbi ermeneutici sorti con riferimento alla natura delle funzioni esercitate dalle Sezioni di controllo, posto che l'art. 5 TUSP qualifica la deliberazione adottata nell'esercizio di tale funzione quale *“parere”*, le Sezioni riunite in sede di controllo hanno statuito che *“la pronuncia esitante nel parere previsto dall'art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2016 postula l'espletamento di una peculiare attività di controllo di cui il legislatore individua i tempi, i parametri di riferimento e gli esiti”* (Sez. riunite n. 16/2022/QMIG).

**2.** Fermo l'inquadramento normativo su esposto, in via preliminare il Collegio è chiamato a stabilire se la deliberazione C.C. n. 47/2022, trasmessa dall'Ente, debba essere sottoposta al controllo *ex art. 5 TUSP*.

Giova infatti rammentare che, con la pregressa pronuncia del 22 novembre 2022, n. 191/2022/PASP, questa Sezione aveva avuto modo di dichiarare il *“non luogo a provvedere”* in relazione alla mera *“proposta”* n. 39 di deliberazione di Consiglio comunale proveniente dallo stesso Comune di Bagolino ed avente ad oggetto la futura *“autorizzazione alla Comunità Montana di Valle Trompia, di acquistare una quota della Società Se.Va.T Servizi Valle Trompia SCARL pari allo 0,35 % del capitale sociale al*

costo di € 50,00” (cfr. in termini delibera n. 191/2022/PASP cit.). Osservava in tema la Corte che *“l’Amministrazione non ha trasmesso un atto deliberativo di manifestazione della volontà di costituire una società o di acquisire una partecipazione in una società già costitutiva, ma si è limitata a rappresentare nell’atto in esame soltanto l’intenzione di valutarne una futura costituzione. Non ricorrono, pertanto, i presupposti per una pronuncia della Sezione sulla “conformità” dell’atto”* (ibidem).

Tanto premesso, deve ritenersi che non si sia esaurito il potere della Corte dei conti di pronunciarsi *in subiecta materia*, giusta quanto segue.

Preme sottolineare che - a differenza della *“proposta di deliberazione”* precedentemente esaminata dalla Sezione - solo la delibera C.C. n. 47/2022 costituisce un provvedimento amministrativo vero e proprio, che presenta i caratteri dell’attualità e della concretezza in relazione alla volontà del Comune di Bagolino di procedere effettivamente all’ingresso nella compagine sociale di Sevat, in conformità al paradigma dell’art. 5 TUSP.

Ad ulteriore riprova, peraltro, si noti che tale determinazione provvedimento viene dichiarata *“immediatamente eseguibile”* ex art. 134, comma 4 TUEL.

3. Di conseguenza, la Sezione procede all’esame nel merito della deliberazione del Comune di Bagolino al fine di vagliare, come previsto dalla disposizione, la conformità della motivazione adottata dall’Ente ai parametri individuati dal legislatore.

Ad ogni modo, pur essendo richiamati dalla norma parametri - quali la *“convenienza economica”* e la *“sostenibilità finanziaria”* - che evocano criteri aziendalistici, in questa sede si ribadisce che ciò non può comportare, da parte della Corte, lo svolgimento di una compiuta attività di analisi economica e finanziaria della documentazione inerente alla costituenda società o all’organismo societario già costituito che vede l’ingresso di un nuovo socio: diversamente, la deliberazione della Sezione di controllo si tradurrebbe in una inammissibile forma di cogestione e di deresponsabilizzazione dell’azione amministrativa.

a) Con riferimento alla **conformità dell’atto a quanto disposto dal primo comma dell’art. 5 TUSP sotto il profilo della “necessità della società per il**

*perseguimento delle finalità istituzionali”*, questa Sezione ha già avuto modo di puntualizzare che *“la verifica sulla compatibilità finanziaria tra il modello societario prescelto e le finalità istituzionali dell’ente socio impone l’esame (stante il rinvio disposto dallo stesso art. 5 cit.) dell’art. 4 del Tusp. Senza richiamare integralmente il contenuto dell’art. 4 cit., si ricorda che la disposizione in parola prescrive che le «società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi» devono essere «strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali (...)»*. Con riferimento alla verifica della sussistenza del presupposto della *“stretta inerenza”* con le finalità istituzionali dell’ente-socio, in virtù del rinvio dinamico dell’art. 5 all’art. 4 Tusp, non si ravvisano novità rispetto al precedente quadro normativo che investiva la Corte dei conti dell’atto *“a fini conoscitivi”*. (Sez. reg. controllo Lombardia n. 194/2022/PASP).

Dalla disamina della delibera in oggetto e della relazione allegata, emerge anzitutto che il Comune intende acquisire la partecipazione azionaria al fine immediato di diventare azionista della Sevat (che come detto si pone quale società *in house*, volta a *“supportare”* le Amministrazioni controllanti *“nella autoproduzione di servizi strumentali”*: cfr. del. C.C. cit., pag. 3), per poi affidarle lo svolgimento del servizio di committenza ausiliaria, di progettazione e supporto al responsabile unico del procedimento – RUP per la specifica realizzazione *“chiavi in mano”* di un parcheggio multipiano.

In relazione a tale opera pubblica, prosegue la delibera, l’Ente già *“risulta assegnatario di un contributo ... per il valore di € 3.800.000,00”*, risultando però carente di una *“struttura organizzativa Comunale”* adeguata a *“gestire anche solo tale intervento nei tempi e modi stabiliti al fine di non perdere le risorse assegnate”* (*ibidem*). Di qui la scelta di avvalersi dello strumento dell’*in house providing* offerto dalla Sevat, *“tenuto conto che tale società è dotata sia di personale tecnico che di competenze amministrative in grado di poter garantire lo sviluppo di procedure di elevata complessità, elementi particolarmente utili quando gli investimenti dipendono dal rispetto di bandi di finanziamento”* (cfr. del. C.C. cit., pag. 3).

Successivamente, la relazione illustrativa (pag. 5) declina le prestazioni del servizio:

- “a) Progettare e dare attuazione alla sequenza degli adempimenti procedurali sotto il profilo tecnico - amministrativo per il conseguimento delle opere;*
- b) Svolgere l’incarico di RUP dei procedimenti esternalizzabili ovvero supportare il RUP comunale per le competenze residue non delegabili;*
- c) Sviluppare le valutazioni preliminari ed impostare le procedure necessarie con riguardo agli adempimenti relativi ai finanziamenti delle opere;*
- d) Sviluppare direttamente o esternalizzare le attività di progettazione necessarie;*
- e) Recepire, ovvero supportare il comune, nel recepimento delle autorizzazioni preventive e conseguenti alla realizzazione delle opere;*
- f) Realizzare fisicamente l’opera tramite ricorso ad appaltatori esterni;*
- g) Curare l’affidamento dei lavori (gara e contratti);*
- h) Curare l’esecuzione dei lavori e l’assistenza al cantiere fino ai collaudi finali;*
- i) Curare i rapporti con l’ente finanziatore sia nella fase di acquisizione che nella fase di rendicontazione” .*

In particolare, ai fini che qui rilevano, viene puntualizzato che *“la realizzazione materiale dell’opera sarà espletata dalla Società SEVAT attraverso una procedura di appalto affidato tramite gara ad evidenza pubblica”* (cfr. relazione, pag. 10).

Da ultimo, la delibera C.C. e la pedissequa relazione precisano che il servizio di committenza *de quo* rientra nel novero delle attività per il cui svolgimento l’art. 4, comma 2, lett. e) TUSP consente espressamente alle Amministrazioni di costituire società o acquisirne partecipazioni (cfr. del. C.C. cit., pag. 3).

Tali allegazioni consentono di ritenere che le attività su illustrate siano di stretta inerenza con le finalità istituzionali dell’Ente comunale: può quindi ritenersi assolto l’analitico onere motivazionale prescritto dal combinato disposto degli artt. 4 e 5 TUSP.

**b)** Con riferimento alla **conformità dell’atto a quanto disposto dal primo comma dell’art. 5 TUSP sotto il profilo dell’onere di motivazione analitica della convenienza economica**, occorre effettuare, come già sottolineato da questa Sezione, *“un duplice passaggio logico”* (ex multis Sez. reg. controllo Lombardia n. 161/2022/PAR). In primo luogo, infatti, deve essere vagliata la rispondenza a criteri

di economicità della scelta di avvalersi dello strumento societario, ed in secondo luogo, quando la scelta di diventare socio interessa un organismo che eroga un servizio, la “convenienza economica” deve essere esplicitata anche sotto il profilo della modalità scelta per l’erogazione del servizio (gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato).

In ogni caso, come evidenziato dalle Sezioni Riunite, *“la valutazione di convenienza economica implica che la motivazione dia conto sia della funzionalità della soluzione rispetto alle esigenze e agli obiettivi dell’Amministrazione (profilo dell’efficacia) sia del corretto impiego delle risorse pubbliche (ottica dell’efficienza ed economicità)”* (così Sez. riunite n. 16/2022/QMIG cit.).

Con particolare riferimento al primo passaggio logico, la Sezione ha già chiarito che l’Ente, *“per giustificare la “convenienza economica” della sua scelta di diventare socio dovrà, quanto meno, avvalersi dei parametri indicati dall’art. 20 del Tusp in materia di razionalizzazione delle partecipazioni. D’altra parte, sarebbe priva di giustificazione, sotto il profilo della convenienza economica, la costituzione di una società (o l’acquisizione di partecipazioni in una società) che abbia già in sé elementi sindacabili dalla Corte dei conti in sede di esame del piano di razionalizzazione”* (Sez. reg. controllo Lombardia n. 194/2022/PASP).

Ne consegue che, prima di effettuare la scelta di diventare socio, sarebbe auspicabile che l’Ente desse conto di aver effettuato le seguenti valutazioni:

- un’analisi delle proprie partecipazioni (anche in organismi partecipati diversi da quelli societari), onde evitare di acquisire partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (ossia, evitare le c.d. società “doppione”);
- un’analisi del prospetto della dotazione organica della società con l’indicazione dei dipendenti e del numero di amministratori.

Tanto premesso, preme evidenziare che, sul primo profilo, manca un’articolata analisi sia delle partecipazioni societarie in capo all’Ente, sia del numero di dipendenti ed amministratori della Sevat.



Quanto poi alla rispondenza a criteri di economicità della scelta *de qua*, la relazione illustrativa dapprima richiama l'elevato valore del finanziamento regionale per la costruzione del parcheggio di cui è l'Ente destinatario: tale circostanza induce l'Amministrazione a *"dovere fare ricorso al supporto di una struttura specializzata nel trattamento di queste funzioni"*, posto che l'organico presso l'ufficio tecnico comunale appare *"impossibilitato ... ad affrontare un tale sovraccarico occasionale di lavoro e non sussistendo né i tempi, né le giustificazioni economiche per incrementare stabilmente la propria dotazione di organico"* (cfr. relazione, pagg. 5-6).

Per converso, si prosegue, *"l'assetto organizzativo della società SE.VA.T scrl, dotata delle professionalità adatte per lo sviluppo di tali procedimenti, può garantire al Comune il raggiungimento dei propri obiettivi, entro le tempistiche imposte dagli enti finanziatori, assicurando al contempo il pieno controllo da parte dell'amministrazione sui costi e sulla qualità del servizio erogato. La specializzazione della Società costituisce un patrimonio a disposizione dell'Amministrazione e della collettività, anche per lo sviluppo di sinergie e di economie di scala all'interno di quanto contemplato dall'oggetto sociale"* (ibidem).

Con riferimento invece alla convenienza economica per l'Ente in relazione alle modalità di scelta concretamente perseguite, la delibera rimarca che, ove avesse luogo il ricorso al mercato, l'affidamento *"frazionato"* delle diverse prestazioni in oggetto comporterebbe una *"moltiplicazione"* degli interventi e dei *"soggetti attuatori delle diverse componenti del servizio"*, con la paventata conseguenza che *"l'amministrazione andrebbe incontro a notevoli rischi di dispersione e mancato coordinamento nelle azioni intraprese ... restandone alcune ancora scoperte e minando quindi la funzionalità complessiva del servizio"*, a discapito dello *"scopo principale che è quello di trovare simultanea copertura all'intera sequenza delle attività necessarie"* (cfr. relazione, pag. 6).

La Sezione prende atto della parziale carenza del corredo motivazionale dispiegato dall'Amministrazione, rispetto al dettato normativo.

c) In ordine alla **valutazione della convenienza economica della scelta in ordine alla gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato**, le Sezioni riunite hanno precisato che *"lo scrutinio dell'atto deliberativo è teso ad accertare che l'istruttoria*



dell'Amministrazione abbia confrontato i risultati economici prevedibilmente derivanti dalle varie possibili forme di gestione tenendosi conto della qualità del servizio erogato e del diverso grado di efficienza nello svolgimento attraverso l'uno o l'altro strumento, mediante un calcolo dettagliato dei costi e dei benefici di ciascuno di essi" (Sez. riun. n. 16/2022/QMIG).

Nel caso in esame, la relazione illustrativa premette che "il servizio in oggetto si configura innanzitutto come servizio strumentale dell'Ente per il raggiungimento di fini istituzionali legati a forme consensuali di esercizio della potestà amministrativa con altre istituzioni, e non è pertanto classificabile come "servizio a rilevanza economica"", specificando come "l'onere di motivazione aggravato e di istruttoria (...) vi è solo per l'affidamento in house di servizi di rilevanza economica, in quanto "l'autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di Contratti Pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento" è tra le finalità precipuamente perseguibili mediante la partecipazione delle pubbliche amministrazioni a società cosiddette in house" (cfr. relazione, pag. 5).

Ad ogni modo, l'allegato alla determinazione provvedimento opera una specifica "valutazione sulla congruità economica dell'offerta della società" (cfr. relazione, Par. 4, pag. 8 ss.) sotto le seguenti angolazioni:

- 1) "valore delle prestazioni di management pubblico amministrativo acquisito";
- 2) "valore della realizzazione delegata delle opere";
- 3) "valore delle prestazioni tecnico amministrative complessive";
- 4) "valore dell'aumento di efficienza del personale interno".

Con riferimento alla voce *sub* §1), per la gestione della commessa viene stimata la necessaria presenza di un dirigente, di un tecnico qualificato categoria D3 e da un operatore amministrativo categoria C1, i cui costi generali vengono quantificati in euro 222.775,92 (cfr. relazione, pag. 9).

A fronte di ciò, la relazione rappresenta quanto segue in merito alle tre alternative disponibili (ossia assunzione stabile, ricerca delle figure sul mercato ed affidamento *in house* - cfr. pag. 9):

- *“dotarsi internamente di tale personale sarebbe precluso al comune di Bagolino in base alla vigente normativa che regola le assunzioni degli Enti Locali (art. 9, c. 28, D.L. n. 78/2010) e pertanto non è un’ipotesi fungibile”;*
- *“qualora si intendesse ricorrere a personale con tali caratteristiche da incaricare professionalmente (scelta di mercato esterno) il relativo costo andrebbe gravato dai costi dell’iva e quindi aumenterebbe ulteriormente”;*
- *infine, “la soluzione dell’affidamento in-house consente invece di poter fruire di personale dipendente già in forza presso la Società, che dispone immediatamente delle competenze richieste, senza la necessità di attivare procedure di assunzione e/o incarichi con relativo aggravio di tempi e di costi a carico dell’Ente committente”.*

La Sezione prende atto che l’analisi appare congrua rispetto agli oneri di legge.

Sotto diversa angolazione invece, con riguardo al §3 (*“valore delle prestazioni tecnico amministrative complessive”*), la relazione afferma in via apodittica che *“dalla tabella in allegato si può facilmente desumere come il più probabile valore di mercato delle prestazioni da affidarsi ammonti ad euro 691.058,15, mentre il valore dell’affidamento in-house sarà dimensionato in ragione del 15% del valore del base d’asta e pertanto si attesta a 484.875,00 euro, offrendo così un risparmio per l’amministrazione pari ad 206.183,15 euro, oltre al risparmio dei costi di Management...”* (cfr. relazione, pag. 11).

Sul punto, il Collegio osserva che quest’ultimo profilo motivazionale risulta carente e lacunoso su due fronti. Anzitutto, non v’è traccia della *“tabella”* fra gli allegati inviati dal Comune, né sul portale internet dell’Ente alla sezione *“Amministrazione trasparente”*. Inoltre, neppure risultano analiticamente allegate le ragioni per cui, nel caso d’*in house providing*, l’affidamento risulterebbe asseritamente *“dimensionato in ragione del 15% del valore del base d’asta”*.

Per il resto, la Sezione prende atto dei profili illustrati dal Comune.

**d)** Con riferimento alla **conformità dell’atto a quanto disposto dal primo comma dell’art. 5 TUSP sotto il profilo dell’onere di motivazione analitica della sostenibilità finanziaria**, la Sezione ha già avuto modo di chiarire che *“il concetto di “sostenibilità finanziaria” non deve essere limitato all’iniziale apporto di capitale sociale, ma deve essere esaminato anche nell’ottica della gestione dell’organismo societario onde evitare*

*che non solo quell'iniziale apporto di capitale da parte dell'Amministrazione venga eroso, ma addirittura conduca l'Amministrazione socia a "soccorrere" finanziariamente la propria società"*(Sez. reg. controllo Lombardia n. 161/2022/PAR).

Tale ricostruzione risulta successivamente confermata dalle Sezioni riunite che hanno sottolineato la duplice accezione del concetto di sostenibilità finanziaria: *"una di tipo oggettivo, concernente le caratteristiche proprie dell'operazione di investimento societario che l'Amministrazione intende effettuare; l'altra di carattere soggettivo, tesa a ponderarne gli effetti in relazione alla situazione finanziaria specifica dell'ente pubblico interessato. Sotto il primo versante, la sostenibilità finanziaria si riferisce alla capacità della società di garantire, in via autonoma e in un adeguato lasso temporale di previsione, l'equilibrio economico-finanziario attraverso l'esercizio delle attività che ne costituiscono l'oggetto sociale. [...] Sotto il secondo profilo, come accennato, la sostenibilità finanziaria dell'operazione di costituzione o di acquisto di partecipazioni societarie deve essere valutata con riguardo alla situazione specifica dell'Amministrazione procedente. Dovrà, in tale sede, darsi conto della compatibilità degli investimenti finanziari iniziali e dei successivi trasferimenti eventualmente previsti nel BP con gli strumenti di bilancio, tenendo anche conto dei profili di onerosità indiretta eventualmente scaturenti dall'acquisizione della qualifica di socio, ad esempio quelli di carattere organizzativo per l'esercizio delle ordinarie funzioni di controllo sull'organismo partecipato (si pensi a titolo esemplificativo al sistema di controllo interno sulle società partecipate non quotate ai sensi dell'art. 147-quater del TUEL). In questo ambito valutativo, le amministrazioni locali devono considerare anche gli accantonamenti che saranno tenute a stanziare, ai sensi dell'art. 21 TUSP, a fronte di eventuali perdite evidenziate nel BP negli esercizi successivi a quello di costituzione della società o acquisizione della partecipazione"* (così Sez. riunite, n. 16/2022/QMIG cit.).

Venendo alla concreta disamina in sede applicativa, in relazione al primo aspetto si segnala che la deliberazione aggiunge il richiamo ad ulteriori, futuri servizi a carattere strumentale erogabili da Sevat (ad es. *"la gestione del reticolo idrico minore, lo sportello unico dell'edilizia e delle attività produttive"*) in favore del Comune.

Infine - in disparte la prospettata circostanza per cui *"la società Sevat scarl essendo una società consortile ha diritto ad agevolazioni fiscali per i servizi resi ai propri soci"* (cfr. del.

C.C. cit., pag. 4) – la delibera conclude sottolineando che *“sono stati analizzati i bilanci della società conseguiti fin dalla sua costituzione, risultati positivi chiudendo ogni esercizio in utile, e il budget di previsione, nonché è stata effettuata un’analisi della situazione patrimoniale dalla quale non risultano situazioni di indebitamento e non vi sono rischi di gestione anche considerata l’esigua quota di capitale oggetto di acquisizione”* (ibidem).

Con riferimento invece al secondo profilo, e cioè la sostenibilità finanziaria sotto il profilo soggettivo dell’Amministrazione precedente, la deliberazione puntualizza che *“la partecipazione alla società non prevede ulteriori spese a carico del Comune, se non quelle riferite all’adesione e dunque pari a € 50,00”*.

Ad ogni modo, ritiene la Sezione che costituiscano un ragionevole supporto anche rilievi illustrati prima *sub b)*, in merito al *deficit* di personale adeguato a gestire la commessa, rispetto alla indicata *“struttura organizzativa all’altezza”* in capo a Sevat (pag. 3 del. C.C. cit.).

e) Quanto alla **adeguatezza della motivazione sulla “compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa”**, pur rilevandosi che l’onere motivazionale prescritto in capo all’Amministrazione è temperato rispetto ai parametri precedenti, per i quali, invece, la norma richiede un’analitica motivazione, ciò non esclude che *“l’ente deve, comunque, “dare conto” della compatibilità del modello organizzativo prescelto con i parametri delle c.d. tre “E” (ossia, efficienza, efficacia ed economicità). A riguardo, si osserva che nella realtà dei fatti la valutazione di questi parametri avrà una portata più o meno rilevante a seconda che l’atto in esame sia quello di “costituzione” di una nuova società o, diversamente, sia quello di acquisizione di una partecipazione in una società già operativa. Solo in questa seconda ipotesi, infatti, l’efficienza della gestione societaria dovrà essere valutata dall’ente in rapporto ai risultati raggiunti dalla società anche in termini di standard qualitativi del servizio erogato”* (Sez. reg. controllo Lombardia n. 194/2022/PASP).

Nel caso in esame, tuttavia, si evidenzia che l’Ente argomenta come segue, con un articolato argomentativo non del tutto pregnante:

- *“l’affidamento in house della attività in oggetto garantisce agli enti locali conferenti un immediato controllo sull’**efficacia** del servizio atteso, in considerazione della*

*previsione di costanti azioni di controllo e monitoraggio che i soci in quanto titolari del potere di controllo analogo sulla Società possono mettere in atto, volte ad accertare, in fase esecutiva, il raggiungimento delle finalità perseguite” (ivi, pag. 14);*

- *“l’economicità dell’affidamento è perseguita anche in considerazione del fatto che lo stesso viene erogato per il tramite di uno staff di professionalità pubbliche aggregate che servendo una pluralità di amministrazioni locali (alla società aderiscono 18 diversi enti locali prevalentemente di piccole dimensioni) conseguono indiscutibilmente il raggiungimento di economie di scala” (ivi, pag. 14);*
- *infine, viene apoditticamente prospettato un “aumento di efficienza del personale interno” sulla base della circostanza per cui “l’esternalizzazione di tutti i procedimenti legati alla realizzazione di questa opera pubblica” comporterebbe un “alleggerimento del carico di lavoro nei confronti del personale comunale (...) che quindi potrà dedicarsi ad altre attività, con evidente vantaggio gestionale e funzionale a favore dell’amministrazione locale” (ivi, pag. 12).*

La Sezione rileva quindi la portata lacunosa della motivazione.

**f) Con riferimento all’onere di motivazione sulla “compatibilità dell’intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese”, si osserva che nulla viene riferito nella motivazione della deliberazione in esame.**

Inoltre, la relazione richiama i principi euro-unitari in materia di presupposti per l’affidamento in house, affermando che *“la società Se.Va.T Servizi Valle Trompia possiede tutti i predetti requisiti di legge”* e richiamando il relativo provvedimento ANAC (cfr. relazione, pag. 4).

Sotto differente angolazione, la deliberazione dà atto che lo schema di atto deliberativo è stato sottoposto a forme di consultazione pubblica, *ex art. 5, comma 2 TUSP*, senza che siano pervenute osservazioni (cfr. del. C.C. cit., pag. 4).

**g) Con riferimento all’adempimento delle prescrizioni contenute nell’art. 7 TUSP quando si tratta di costituzione di nuove società e all’adempimento delle prescrizioni contenute nell’art. 8 TUSP quando si tratta di acquisizione di quote**

**di società già costituite**, si rileva che tali parametri attengono a mere verifiche di legittimità.

Infatti, in base al rinvio dell'art. 8 del TUSP ai primi due commi dell'art. 7, sia che si tratti di società da costituire, sia che si tratti di acquisizione di partecipazione di società già costituita, è necessario verificare che la costituzione della società sia stata adottata dall'ente con delibera dell'Organo competente (art. 7, primo comma). Diversamente, stante il mancato rinvio dell'art. 8 del TUSP ai commi tre e seguenti dell'art. 7, solo in caso di costituzione di nuova società vanno compiute ulteriori verifiche.

Si dà atto che, nel caso in esame, si tratta di acquisizione di partecipazione societaria da parte di un Comune e che la delibera è stata adottata dal Consiglio Comunale.

In conclusione, e con riserva di ogni altra valutazione nell'esercizio delle funzioni di controllo di cui art. 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, e dell'art. 148-bis, comma 2, del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e di cui all'art. 20 dello stesso TUSP,

#### **P.Q.M.**

la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, allo stato degli atti e nei limiti della documentazione ricevuta, accerta **la non conformità della motivazione ai parametri di cui all'art. 5, comma 3, d.lgs. n. 175/2016 con riferimento a quanto esposto in parte motiva ai punti b), c), e), f).**

#### **DISPONE**

la trasmissione a mezzo pec della presente deliberazione al Sindaco quale legale rappresentante dell'Ente, a cura della Segreteria, entro cinque giorni dal deposito, ai sensi dell'art. 5, comma 4, d.lgs. n. 175 del 2016;

#### **ORDINA**

al Comune di Bagolino di pubblicare la presente deliberazione, entro cinque giorni dalla ricezione, sul proprio sito internet istituzionale ai sensi dell'art. 5, comma 4, d.lgs. n. 175 del 2016.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deliberato nella camera di consiglio del 22 febbraio 2023.

Il Relatore  
(Francesco Testi)

Il Presidente  
(Maria Riolo)

Depositata in Segreteria il  
27 febbraio 2023

Il Funzionario preposto f.f.  
(Aldo Rosso)